



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTO l'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che istituisce il Fondo sociale per occupazione e formazione;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020";

VISTI i commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che disciplinano l'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, che cessano il programma di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, fino al limite massimo di dodici mesi e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018, in deroga a quanto previsto dagli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 2 e 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015;

VISTO il comma 142 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che nelle aree di crisi industriale complessa di cui al comma 140 possa essere concesso un trattamento di mobilità in deroga, della durata massima di dodici mesi, in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018 e nell'ambito del limite di spesa complessivo



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

stabilito dal comma 143, a favore dei lavoratori che cessano la mobilità ordinaria o in deroga nel semestre dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018, alle condizioni ivi indicate;

VISTO il comma 143 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che stabilisce che all'onere derivante dall'applicazione dei commi 140, 141 e 142, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

VISTO il comma 144 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che prevede che con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali le risorse siano proporzionalmente ripartite tra le Regioni, in base alle richieste, entro il limite massimo consentito di spesa;

CONSIDERATO che le aree di crisi industriale complessa riconosciute nel periodo dall'8 ottobre 2016 al 30 novembre 2017, comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, sono Venezia-Porto Marghera (DM 8 marzo 2017) e Campania, Poli industriali di Acerra-Marcianise-Airola, Battipaglia-Solofra, Castellammare-Torre Annunziata (DM 22 novembre 2017);

VISTA la nota prot. n. 22432 del 19.01.2018, con la quale la Regione Veneto ha comunicato che nessuna delle imprese che insistono nell'Area di crisi industriale complessa di Venezia-Porto Marghera rientra nelle fattispecie previste dell'articolo 1, commi 140 e 141, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

VISTA la nota prot. n. 108/SP del 19 gennaio 2018, con la quale la Regione Campania ha comunicato il fabbisogno previsionale complessivo di spesa per i trattamenti di integrazione salariale straordinari e per il trattamento di mobilità in deroga, pari ad euro 27.000.675,00 (ventisette milioni seicentoseventantacinque/00);

RITENUTO, alla luce della normativa di cui ai capoversi precedenti, di assegnare alla Regione Campania la somma di euro 27.000.675,00 (ventisette milioni seicentoseventantacinque/00) per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 142 del medesimo articolo 1

DECRETA

ART. 1

E' assegnata alla regione Campania, per le competenze relative al 2018, la somma di euro 27.000.675,00 (ventisette milioni seicentoseventantacinque/00) per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui ai commi 140 e 141 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e per la concessione del trattamento di mobilità in deroga di cui al comma 142 del medesimo articolo 1.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

ART. 2

L'onere complessivo, pari ad euro 27.000.675,00 (ventisette milioni seicentoseventantacinque/00), è posto a carico del Fondo Sociale per Occupazione e Formazione, di cui all'art. 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

La Regione Campania è tenuta a rispettare il limite delle risorse finanziarie ad essa attribuite.

L'Inps provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e trasmette relazioni semestrali al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

20 FEB 2018

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

Giuliano Poletti